

La presente copia, composta di n. 08 fogli è conforme all'originaleCerreto Sannita, il 06-10-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

SORBO ELISABETTA

**STATUTO****PARTE PRIMA: COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE****ART. 1) DENOMINAZIONE**

È operante in Cerreto Sannita (Bn) dal 3 marzo 1881, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione denominata "Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita", denominata anche "Società di mutuo soccorso tra gli operai di Cerreto Sannita" ovvero, più brevemente, "Società Operaia di Cerreto Sannita" o "SOMS Cerreto Sannita".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale" (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita Associazione di promozione sociale" o "Società di Mutuo Soccorso tra gli operaia di Cerreto Sannita APS", in breve denominata "Società Operaia di Cerreto Sannita APS" o "SOMS Cerreto Sannita APS".

La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a Cerreto Sannita, Via Felice Cavallotti, nell'immobile di sua proprietà ed ha durata a tempo indeterminato.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione, pur non esercitando più l'originaria attività di Mutuo Soccorso fra i suoi associati di cui alla legge n. 3818 del 1886, fa propri i valori storici, sociali e culturali del Mutuo Soccorso e, nel perseguimento degli attuali scopi sociali, continua ad agire sulla scia degli ideali che nel 1881 portarono alla fondazione del Sodalizio: Solidarietà, Fratellanza, Onestà.

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile e morale, nonché di integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa. Si adopera inoltre per favorire un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee. Volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, anti razzista e laica.

In particolare, l'Associazione ha lo scopo di:

- Sostenere e diffondere le attività culturali, con particolari riferimenti al patrimonio culturale materiale e immateriale locale. L'Associazione può offrire servizi culturali anche in regime di convenzione con altre associazioni o enti pubblici e privati;
- Contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- Organizzare eventi, laboratori, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, escursioni, passeggiate e convegni rivolti alla realizzazione degli scopi sociali;
- Avanzare proposte agli Enti pubblici e privati per promuovere e diffondere le suddette attività;
- Organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti le attività istituzionali promosse;
- Promuovere, diffondere e praticare ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra soci e la loro istruzione;
- Organizzare e promuovere convegni, congressi, viaggi culturali, corsi, iniziative di studio e approfondimento nonché ricreative e del tempo libero;
- Gestire e valorizzare lo storico immobile di sua proprietà; acquistare, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di bene sia immobile che mobile nonché fare accordi con altre associazioni, enti o terzi in genere;
- Compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, conformemente alla legge;

- Eventualmente, e se ritenuto necessario, porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017. In particolare, l'attività del Sodalizio, è incentrata su uno o più di questi ambiti:

- *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i);*
- *Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lettera k);*
- *Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lettera u);*
- *Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lettera v).*

L'Associazione realizza i propri scopi attraverso le seguenti attività (l'elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo):

- Programma, produce e gestisce dal principio al suo naturale decorso un'attività culturale quali corsi nelle discipline artistiche, teatrali, storiche, culturali e museali; spettacoli teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente; seminari e/o lezioni in ambito culturale; letture animate e non; servizio di doposcuola; servizio di apertura, di accoglienza e di accompagnamento di persone in musei e luoghi culturali (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali);
- Organizza eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi, gemellaggi con altre associazioni ed istituzioni aventi finalità simili;
- Svolge attività di diffusione, tramite mezzi digitali e non, di notizie relative agli scopi associativi;
- Organizza raccolte fondi correlate allo svolgimento delle attività istituzionali, nell'ambito delle disposizioni di legge;
- Cura iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle

AB
6m

finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle idee messe in pratica;

- Partecipa ad eventi del terzo settore.

L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività e coopera al bene pubblico. A tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici e soggetti terzi. Può accettare inoltre lasciti ed eredità. L'Associazione, inoltre:

- Può stipulare convenzioni con Enti, Istituzioni e Associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- Può avvalersi di collaboratori esterni o di altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione;
- Può gestire direttamente luoghi di terzi per lo svolgimento delle attività istituzionali;
- Può fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci;
- Può aggiungere ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi sociali;
- Può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
- Può aderire a federazioni, coordinamenti o associazioni aventi scopi simili.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non



corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

PARTE SECONDA: SOCI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere in caso di necessità lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI E DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti i maggiorenni spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

I soci hanno il diritto di:

- Intervenire nelle assemblee e di parteciparvi con diritto di voto se regolarmente presenti nel libro dei soci e hanno versato la quota sociale per l'anno in corso;
- Esaminare i libri sociali previa richiesta;
- Essere informati dell'attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

I soci hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto, i regolamenti e le delibere adottate;
- Versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità previste;
- Partecipare alle attività assembleari e associative in base al proprio tempo libero;
- Tenere un comportamento civile e rispettoso nei locali sociali o durante le attività associative.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Presidente domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Presidente dell'Associazione informare il Consiglio direttivo, nella prossima riunione e comunque entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. Il Consiglio decide sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

AB
gdm

In caso di non ammissione il Consiglio deve, entro sessanta giorni dalla riunione, motivare la decisione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea dei soci la quale nella successiva convocazione delibera definitivamente sul ricorso.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Presidente, il quale dovrà adottare una apposita dichiarazione di accettazione del recesso da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

PARTE TERZA - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Censore consulente;
- Organo di controllo, in caso di superamento dei limiti dell'art. 30, D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti nel libro degli associati.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. approvare il bilancio consuntivo o rendiconto;
- b. eleggere e revocare il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e gli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi e da coloro che non sono stati ammessi all'Associazione;
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene mediante pubblicazione del relativo avviso presso la bacheca della sede sociale, il sito internet e le pagine social dell'Associazione. L'avviso deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

La comunicazione della convocazione di qualsiasi Assemblea straordinaria ovvero dell'Assemblea ordinaria avente ad oggetto la rimozione di cariche sociali, la discussione di mozioni di sfiducia o l'elezione delle cariche sociali deve avvenire al domicilio risultante nel

AB
gdm

libro soci attraverso consegna brevi manu, lettera, e-mail, messaggio whatsapp o similare.

Le Assemblee non possono deliberare su questioni che non sono state poste all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata allo stesso da almeno 1/10 (un decimo) dei soci elettori o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Censore consulente o dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, nel caso non si stato eletto in precedenza un segretario dell'Associazione. In caso di cerimonie o eventi particolari, il Presidente può cedere la presidenza dell'Assemblea ad altro socio purché sia favorevole la maggioranza dei presenti. Spetta a colui che presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente e dalla persona che ha redatto il verbale.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza, diretta e per delega, dei due terzi degli associati.

L'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; per deliberare lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione devono essere favorevoli i tre quarti degli associati.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene sempre a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da un numero variabile di consiglieri (dai due ai quattordici) eletti dai soci. L'elezione del Presidente e del Consiglio direttivo avviene contestualmente. Resta in carica per un periodo massimo di cinque esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni o venuta meno di un componente del Consiglio Direttivo, l'Assemblea procede alla nomina di un sostituto; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente e del Consiglio. In caso di venuta meno del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio si indicano nuove votazioni generali.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo può eleggere un Segretario ed un Tesoriere.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo :

- a. attua gli scopi sociali conformemente alle linee guida dettate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. contribuisce a redigere il rendiconto annuale e i resoconti delle raccolte fondi;
- d. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- e. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- f. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

AGL

- g. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- h. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- i. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- j. cura la tenuta dei libri sociali;
- k. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.

ART. 20) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente dell'Associazione compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo e le Assemblee, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente nomina e revoca fra i membri del Consiglio uno o più Vicepresidenti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente più anziano.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato o richiedere anche in via informale l'approvazione scritta di tali provvedimenti da parte della maggioranza dei membri del Direttivo.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente, inoltre, può stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, può aprire e chiudere conti correnti, può attribuire e revocare incarichi per conto dell'Associazione. Di tutte queste precedenti attività deve dare notizia nella successiva riunione del Consiglio.

ART. 21) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22) IL CENSORE CONSULENTE

L'Associazione può avere un Censore consulente.

Il Censore Consulente è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica cinque anni, e comunque fino alla elezione del suo successore. Possono essere eletti a tale carica i soci in possesso di una laurea in giurisprudenza o di titoli ritenuti equivalenti dal Consiglio direttivo.

Il Censore:

- esprime pareri circa l'interpretazione dello statuto, delle norme e degli atti associativi;
- può inviare messaggi o avvisi alle altre cariche sociali;
- dirime conflitti di attribuzione fra gli organi associativi;
- esprime durante le Assemblee straordinarie il suo parere in caso di proposte di modifiche statutarie o di altri atti straordinari.

ART. 23) EVENTUALE ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Handwritten signature in blue ink.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017



PARTE QUARTA - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali;
- j. donazioni, lasciti testamentari e ogni altra entrata ammessa dalla norma.

ART. 25) BENI DELL'ASSOCIAZIONE

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. Tali beni possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati. Il suo aggiornamento avviene a cura del Presidente e del Segretario.

ART. 26) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

PARTE QUINTA - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Handwritten signature

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati e degli aderenti;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, del Consiglio direttivo e degli eventuali altri organi collegiali;
- Libro inventario.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare al Presidente. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno trenta giorni.

ART. 28) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 15 giugno dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione degli eventuali beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle eventuali immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 29) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'iniziativa un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

PARTE SESTA - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 30) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non

Al
gsm

soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto durante l'Assemblea straordinaria dei Soci del 20-09-2020.

IL PRESIDENTE

Adam Biondi



IL VICEPRESIDENTE SEGRETARIO

Giuseppe De Nicola





Agenzia
Entrate

Ufficio di Benevento -

Atto reg.to il 02-10-2020 di n° 2092
serie n° ☐ 1 - ☐ 2 - ☒ 3 - ☐ 4



Il Funzionario
Assini Fulvio

“() Firma su delega del
Direttore Provinciale Mario Pantani
(disposizioni di servizio n. 20/20)”